



# Università degli Studi di Foggia

## Dipartimento di Giurisprudenza

### Regolamento per la disciplina della composizione e delle funzioni della Commissione didattica paritetica

(approvato nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 21 novembre 2012)

#### **Art. 1**

##### **Composizione della Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento**

1. La composizione della Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto di Ateneo, è la seguente:
  - tre docenti designati dal Consiglio di Dipartimento;
  - tre studenti eletti.
2. Alle riunioni partecipano con funzioni consultive e di supporto amministrativo due unità del personale amministrativo, designate dal Consiglio di Dipartimento.
3. La Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento ha durata biennale.
4. La nomina formale dei componenti avviene con provvedimento del Direttore di Dipartimento.

#### **Art. 2**

##### **Elezione dei rappresentanti degli studenti**

1. L'elezione è indetta con provvedimento del Direttore di Dipartimento.
2. Il provvedimento di indizione, affisso all'Albo di Dipartimento e pubblicato sul sito di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del "Regolamento stralcio per la disciplina generale relativa allo svolgimento delle elezioni nell'Università degli Studi di Foggia", deve indicare:
  - a) il numero degli eligendi per ciascun Organo e, in relazione a questi, il numero delle preferenze da esprimere;
  - b) le modalità e i termini di presentazione delle candidature;
  - c) il calendario delle operazioni di voto e di scrutinio;
  - d) l'orario di costituzione e di apertura di tutti i seggi elettorali, composti dal personale amministrativo del Dipartimento, nonché quello di inizio delle operazioni di scrutinio.
3. L'elettorato attivo e passivo spetta, nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 240/2010, agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, facenti parte del Consiglio di Dipartimento.
4. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari a tre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del "Regolamento stralcio per la disciplina generale relativa allo svolgimento delle elezioni nell'Università degli Studi di Foggia".

5. Gli eletti decadranno dalla carica in coincidenza con la scadenza del mandato di componenti del Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 3**

#### **Operazioni di voto**

1. Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente del seggio:
  - a) accerta l'identità personale dell'elettore per mezzo di valido documento di riconoscimento munito di fotografia;
  - b) accerta l'iscrizione dell'elettore nelle liste dei votanti;
  - c) consegna a ciascun votante la scheda e la matita e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;
  - d) assicura l'introduzione nella rispettiva urna sigillata di ciascuna scheda votata dall'elettore in cabina.
2. Sono eletti i tre studenti che riportino la maggioranza dei voti.
3. In caso di parità viene eletto lo studente più giovane d'età.

### **Art. 4**

#### **Funzioni della Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento**

1. Le funzioni della Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto di Ateneo, sono le seguenti:
  - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
  - b) individua indicatori per la valutazione dei risultati delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
  - c) formula pareri sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi studio.

### **Art. 5**

#### **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa legale e regolamentare vigente.